

**DIRETTIVA 2001/102/CE DEL CONSIGLIO**

del 27 novembre 2001

**che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 10, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/29/CE sancisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nelle Comunità solo se sono di qualità sana, leale e mercantile.
- (2) Il termine «diossine» copre un gruppo di 75 congeneri della policlorodibenzo-diossina («PCDD») e 135 congeneri del policlorodibenzofurano («PCDF») di cui 17 suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il congenere maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina («TCDD») classificata dal Centro internazionale di ricerca sul cancro e da altre autorevoli organizzazioni internazionali quale riconosciuto carcinogeno umano. Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana («SCF»), in linea con l'Organizzazione mondiale della sanità («OMS») ha concluso che l'effetto carcinogenico delle diossine non si manifesta a livelli inferiori a una certa soglia. Altri effetti nocivi, quali endometriosi, effetti neurocomportamentali e immunosoppressivi si manifestano a livelli notevolmente inferiori e sono quindi considerati pertinenti per la definizione di una dose accettabile.
- (3) I policlorobifenili («PCB») sono un gruppo di 209 congeneri diversi che possono essere suddivisi in due gruppi a seconda delle loro proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono perciò denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, ma hanno un altro profilo tossicologico.
- (4) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità dei diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente («TEF») per agevolare la valutazione del rischio e il controllo legislativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutti e 17 i singoli congeneri della diossina e ai 12 congeneri dei PCB diossina-simili sono espressi nei termini di un'unica unità quantificabile: «concentrazione di tossicità equivalente di TCDD» («TEQ»).
- (5) Le diossine e i PCB sono estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica ragion per cui persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare umana e animale.
- (6) La distribuzione delle diossine, dei PCB e dei PCB simili alla diossina nell'ambiente determina una contaminazione di fondo che interessa tutte le piante terrestri di cui si pascono direttamente gli animali o che vengono usate quali materie prime per la produzione di mangimi nonché la catena alimentare acquatica. Lo stesso vale per il terreno che può contaminare i materiali costituenti dei mangimi o può essere direttamente ingerito dagli animali. Oltre alla contaminazione di fondo, un inquinamento accidentale diretto dei materiali che compongono i mangimi può verificarsi a seguito di una discarica localizzata di diossine provenienti da attività industriali, della contaminazione dei materiali costituenti i mangimi durante la loro produzione, la loro lavorazione e il loro trasporto nonché di prassi illecite o carenze gestionali all'atto della produzione dei mangimi.
- (7) Più di 90 % dell'esposizione umana alla diossina deriva dagli alimenti. Gli alimenti di origine animale contribuiscono di norma all'80 % circa dell'esposizione complessiva. Il carico di diossina negli animali deriva essenzialmente dai mangimi. Per tale motivo i mangimi, e in certi casi il terreno suscitano preoccupazione in quanto fonti potenziali di diossine.
- (8) L'SCF ha adottato il 30 maggio 2001 un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti. Si tratta di un aggiornamento basato su nuove informazioni scientifiche disponibili in seguito all'adozione, il 22 novembre 2000, del parere dell'SCF nel merito. L'SCF ha stabilito una dose settimanale tollerabile («TWI») per le diossine e i PCB simili alla diossina pari a 14 pg OMS--TEQ/kg di peso corporeo. Le stime dell'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose ammissibile.

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.